

D.Lgs. 15-3-2010 n. 66  
Codice dell'ordinamento militare.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

## **D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66** <sup>(1)</sup>.

### **Codice dell'ordinamento militare.** <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, il *D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*.

---

#### **Art. 1084** *Personale militare che cessa dal servizio per infermità*

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

---

---

## Capo IV

### Trattamenti speciali correlati alla causa di servizio

#### Sezione I

#### Provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio

**Art. 1895** *Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio*

1. Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, è corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84:

- a) militari in servizio di leva;
- b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
- c) allievi carabinieri;
- d) allievi finanziari;
- e) allievi delle accademie militari;
- f) allievi delle scuole e dei licei militari;
- g) volontari in ferma.

2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.

---

**Art. 1896** *Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio*

1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli [articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466](#), [4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#) e [5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206](#), aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:

- a) militari in servizio permanente e di complemento;
- b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
- c) militari in servizio di leva;
- d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;

- e) allievi carabinieri;
- f) allievi finanziari;
- g) allievi delle accademie militari;
- h) allievi delle scuole e dei licei militari;
- i) volontari in ferma.

2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 è soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

---

---

### **Art. 2136** *Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza*

1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV;
- b) la sezione IV del capo I del titolo V;
- c) l' [articolo 622](#);
- d) l' [articolo 721](#);
- e) l' [articolo 878](#);
- f) l' [articolo 881](#);
- g) l' [articolo 886](#);
- h) l' [articolo 897](#);
- i) l' [articolo 898](#);
- l) l' [articolo 908](#);
- m) l' [articolo 911](#);
- n) l' [articolo 932](#);
- o) l' [articolo 938](#);
- p) l' [articolo 1008](#);
- q) l'[articolo 1056](#), commi 2, 3 e 4; <sup>(128)</sup>
- r) l' [articolo 1091](#);
- s) la sezione IV del capo III del titolo V;
- t) la sezione III del capo VII del titolo V;
- u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
- v) l' [articolo 1076](#);
- z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
- aa) l' [articolo 1394](#);
- bb) il capo XVI del titolo VII;
- cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
- dd) il capo XVIII del titolo VII;
- ee) il titolo VIII;
- ff) l' [articolo 1493](#);
- gg) l' [articolo 2229](#), comma 6.

2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

- a) l' [articolo 192](#);
- b) l' [articolo 558](#).

3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell' [articolo 2135](#).

---

(128) Lettera così corretta da [Comunicato 7 settembre 2010](#), pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209.

---